

Conegliano, lì 15.11.2023

**Circolare per la clientela
n. 5/2023**

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Destinatari dell'obbligo di comunicazione.....	1
3. Individuazione del titolare effettivo.....	1
3.1. Imprese dotate di personalità giuridica.....	1
4. Comunicazione dei dati.....	2
4.1. Prima comunicazione.....	2
4.1.1 Primo popolamento del registro.....	2
4.1.2. Soggetti neocostituiti.....	2
4.2. Comunicazioni di successive variazioni.....	2
4.3. Comunicazione annuale.....	2
4.4. Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione e invio da parte di terzi.....	2
4.5. Modulo di comunicazione.....	3
4.5.2. Struttura del modulo.....	3
4.5.3. Indicazione del criterio di individuazione del titolare effettivo.....	3

1. Premessa

Il 9.10.2023 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) del 29.9.2023 che attesta l'operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust* (sezione speciale).

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere effettuate entro lunedì 11.12.2023.

Sanzioni

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.032,00. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

2. Destinatari dell'obbligo di comunicazione

Gli enti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva sono:

- imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative);
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del DPR 361/2000).

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

3. Individuazione del titolare effettivo

3.1. Imprese dotate di personalità giuridica

Per i clienti diversi dalle persone fisiche il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Comunicazione dei dati

4.1. Prima comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all'ufficio del Registro delle imprese è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE.

Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l'ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.

4.1.1 Primo popolamento del registro

L'avvio operativo del registro avviene mediante una fase di "primo popolamento" con le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

- le imprese persone giuridiche già costituite (cioè già iscritte nel Registro delle imprese) al 9.10.2023;

4.1.2. Soggetti neocostituiti

La comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023. In questo caso le scadenze da rispettare sono le seguenti:

- per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nello stesso;
- per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
- per i *trust* e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.

4.2. Comunicazioni di successive variazioni

Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate e, a tal fine, i soggetti obbligati comunicano eventuali variazioni delle stesse "entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione". Si evidenzia come la variazione da comunicare possa riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite.

4.3. Comunicazione annuale

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Pertanto, i destinatari dell'obbligo di comunicazione devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata. L'adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

4.4. Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione e invio da parte di terzi

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

- dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo;
- è dovuto il diritto di segreteria.

Invio telematico da parte di un terzo

In caso di invio telematico del modello da parte di un terzo, quest'ultimo dovrà aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella c.d. "distinta di accompagnamento" ai fini della domiciliazione.

4.5. Modulo di comunicazione

4.5.2. Struttura del modulo

Il modulo digitale TE si compone delle seguenti parti:

Sezione/riquadro	Contenuto
Estremi della comunicazione	Tra gli altri aspetti, va indicato il tipo di soggetto cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva, il codice fiscale e la denominazione. Il "tipo di soggetto" va indicato con un apposito codice identificativo: "I" se impresa; "M" se mandato fiduciario; "P" se persona giuridica privata; "T" se <i>trust</i> .
1/Persone giuridiche private - Informazioni identificative	L'indirizzo della sede legale e della sede amministrativa, se diversa dalla prima, e l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2/ <i>Trust</i> - Informazioni identificative	Data, luogo ed estremi di costituzione del <i>trust</i> .
3/Titolare Effettivo	dati anagrafici e cittadinanza del titolare effettivo (si precisa che se il soggetto ha cittadinanza estera non è obbligato a compilare il codice fiscale, a meno che abbia residenza in Italia); residenza/domicilio; i criteri in base ai quali – ex art. 20 del DLgs. 231/2007 per società e persone giuridiche private ed ex art. 22 per <i>trust</i> e istituti giuridici affini – il soggetto indicato è individuato quale titolare effettivo.

4.5.3. Indicazione del criterio di individuazione del titolare effettivo

Il criterio di individuazione del titolare effettivo viene esplicitato nella compilazione del modello TE mediante l'uso di alcuni codici diversificati in funzione del soggetto giuridico cui è riferita la dichiarazione. Ad esempio, per le imprese con personalità giuridica sono previsti i seguenti codici:

Codice	Descrizione
TPD	Partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale
TPI	Partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale
TCM	Controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

Codice	Descrizione
TCE	Controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria
TVC	Esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società
TRA	Titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione